



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALESSANDRIA

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Nr 217 del 16-06-2014

OGGETTO: Composizione del dispositivo di soccorso e fruizione del congedo estivo

In relazione a recenti incongruenze rilevate nella composizione delle squadre operative, si ritiene necessario richiamare le disposizioni del DPR 7.5.2008 applicabili al caso in specie.

Art. 7. (Orario di servizio)

1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e periferiche in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato in 24 ore continuative. Il personale di cui al capo 1, titolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all'attività di soccorso svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 ore di lavoro diurno, 24 ore di riposo, 12 ore di lavoro notturno, 48 ore di riposo.

Art. 8. (Orario di lavoro)

(omissis)

2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali per tutto il personale. Esso è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuità, che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.

Art. 13. (Congedo ordinario)

(omissis)

10. Per il personale impiegato in turni la fruizione del congedo ordinario dovrà avvenire nel rispetto della programmazione prestabilita, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno 8 turni (4 diurni e 4 notturni) di congedo ordinario nel periodo 1° giugno-30 settembre.

L'attuale situazione di organico reale del personale operativo per ogni turno, vede la presenza media di 50 unità, al netto del personale indisponibile per malattie con prognosi prolungate.

A questo si sommano n.4 unità volontarie richiamate in servizio, che portano la disponibilità complessiva di personale operativo per ogni turno di servizio a 54 unità.

Per tenere conto dei salti programmati utili al rispetto dell'orario di lavoro, da distribuire in 8 turni, è di conseguenza necessario assicurare la fruizione del salto a 6/7 unità per ogni turno.

Inoltre, nel rispetto del citato articolo 13, al fine di assicurare il godimento di 8 turni di congedo ordinario nel periodo estivo, distribuite nelle 8 finestre temporali comprese fra il 1° giugno e il 30 settembre, potranno essere concessi complessivamente, congedi ordinari a 6/7 unità per turno.

Ne discende che la composizione ordinaria del dispositivo di soccorso nel periodo estivo richiamato dal CCNL, si basa su una disponibilità di personale operativo compresa fra 40 e 42 unità, fatte salve le ulteriori assenze di legge ovvero gli impegni legati alla partecipazione a corsi di formazione.

Per quanto sopra, si richiamano i signori Capi Servizio a tener conto del numero massimo di congedi concedibili al personale che ne abbia fatto richiesta, oltre che sulla necessità di predisporre i servizi per quattro turni consecutivi con congruo anticipo, al fine di consentirne la visione e le modifiche del caso.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Fig. Giuseppe CALVELLI